

Associazione Cani di nessuno ODV
Via Modena, 45 - OLBIA
Codice Fiscale: 91039070908



Verbale di Assemblea

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di marzo alle ore 17:30 si è riunita nella sede sociale l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Cani di Nessuno ODV, per discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:

- 1) **Modifiche e integrazioni dello Statuto in adesione alle indicazioni fornite dalla Regione Sardegna (Ufficio Regionale del Runts) con comunicazione del 16.12.2022 e successivi confronti con il dott. Marcetti – Loro approvazione;**
- 2) **Adozione del nuovo statuto sociale.**

Assume la presidenza della riunione Pinna Maria Grazia, legale rappresentante dell'Associazione che, constatato e fatto constatare che sono presenti i signori soci:

Miloto Emiliana, Marreri Divina, Candura Paolo, Lizzano Raffaella, Tamponi Daniele, Spano Anna Rita, Bosetti Cristina, Giuliani Riccardo, Mameli Lorena, Moncelsi Cinzia, Lizzano Ilaria, Maccioni Susanna, Mele Deborah, Tucconi Sara, Meijadim Gerdina Wilhelmina, Gusinu Piero, Farris Attilio, Deledda Filomena, Pichedda Maria Giovanna, Ponsanu Bettina, Mertz Gaby, Medda Pier Paolo, Milani Tania, Sumeraro Massimiliano, Immorlano Maria, Porcheddu Manuela;

e' presente l'intero Consiglio Direttivo;

dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la signora Emiliana Miloto.

Il Presidente rilegge il verbale dello scorso 14 febbraio: <<Il Presidente informa i presenti che in relazione alle osservazioni avanzate dalla Regione Sardegna Ufficio Regionale del RUNTS nella comunicazione del 16 dicembre 2022 e che va a leggere, è necessario procedere alla modifica e integrazioni di alcuni articoli dello statuto per ottenere, successivamente alla verifica, l'iscrizione al RUNTS. Per tale adempimento la nostra associazione si sta avvalendo del Dr Francesco Marcetti, dottore commercialista giurista d'impresa, esperto del Terzo Settore.

La Presidente intende ringraziare pubblicamente il Dr Marcetti il quale, investito tardivamente del problema, si è prodigato per la sua soluzione rielaborando il nostro statuto in accoglimento delle osservazioni (motivi ostativi dell'iscrizione al Runts).

La Presidente va così ad analizzare punto per punto la lettera indicando e modifiche e integrazioni effettuate.

L'Ufficio del Runts evidenzia al 1° punto l'obbligo di introduzione di una clausola sospensiva per l'utilizzo degli acronimi ODV e ETS.

Tale punto viene risolto attraverso la rielaborazione del primo comma dell'art. 1 e l'inserimento dell'art. 1 Bis. L'articolo 1 viene altresì ampliato e riformulato inserendo anche il comma sulla forma giuridica dell'Associazione che, al momento, è associazione non riconosciuta. Vengono così letti i due articoli citati che vengono poi approvati dai presenti all'unanimità.

Sul secondo punto l'Ufficio del Runts chiede di rivedere in modo molto più chiaro quali le attività di interesse generale, in maniera tale da poter essere ricondotte a una o più di quelle indicate nell'art. 5 del CTS, separandole dalle attività diverse di cui all'art. 6 del Cts che, riletti, vengono approvati all'unanimità dall'assemblea.

Il punto 3 indicato dall'Ufficio Runts richiede l'inserimento nello Statuto delle locuzioni richiamate dall'art. 32 del CTS. Esse sono state inserite nell'articolo nell'art. 5 del nuovo statuto.

Dopo la rilettura dell'art. 5 l'Assemblea, all'unanimità, approva.

Viene poi risolto il punto 4 rimuovendo la frase dell'art. 4.3 del precedente statuto.

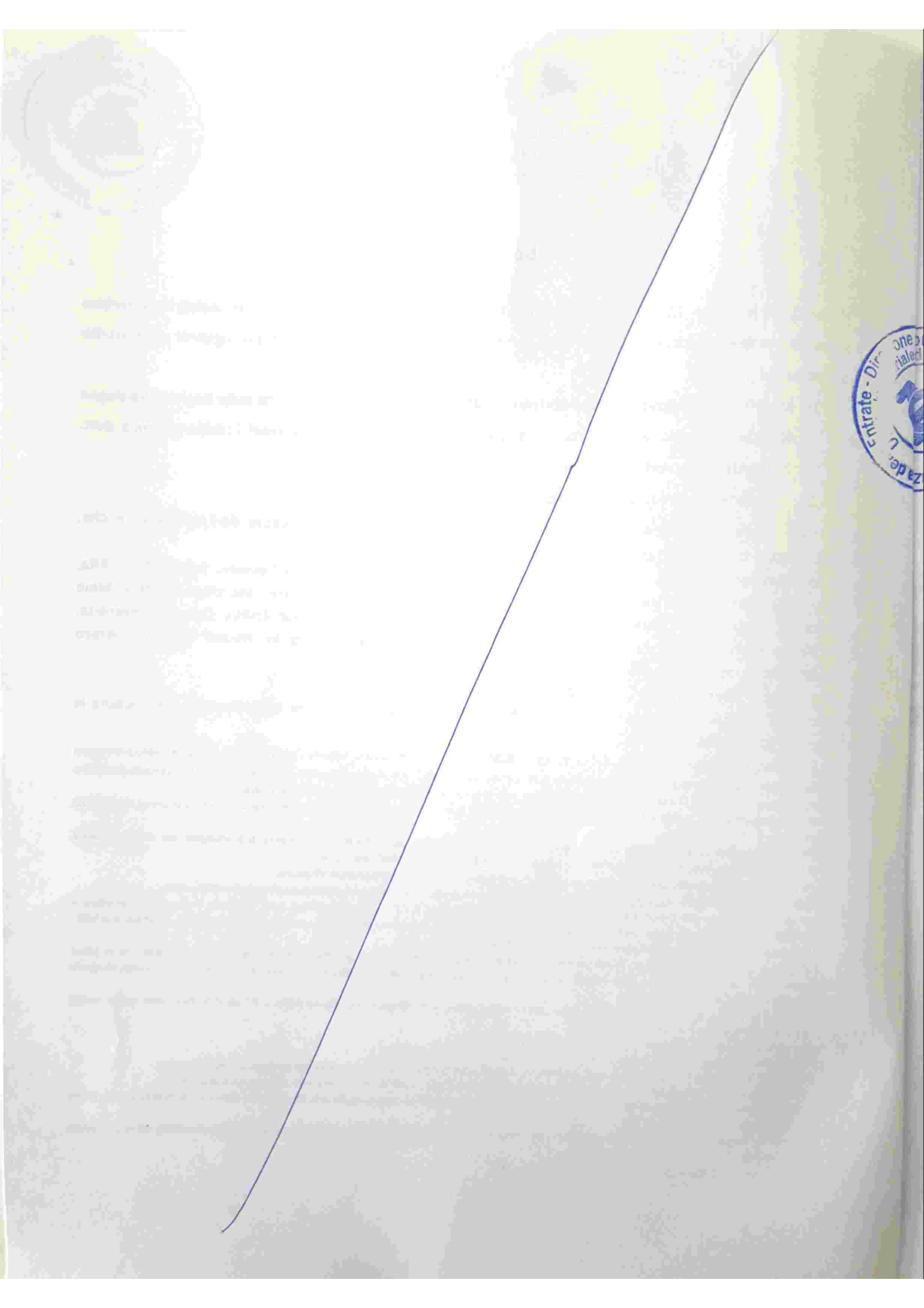
Così anche relativamente al punto successivo, riguardante l'istituto della cooptazione, che non trova più albergo nel nostro statuto.

Viene rimossa altresì la frase richiamata nell'art. 10.5 del precedente statuto, relativamente all'adesione ad una rete associativa.

Viene poi rielaborato interamente l'articolo di riferimento al Collegio dei Revisori, oggi divenuto art. 12, che viene riletto e che l'assemblea approva all'unanimità.

Anche l'ultimo punto indicato dall'Ufficio Regionale del Runts è stato modificato con l'adozione del nuovo articolo 19 che riletto viene approvato all'unanimità.

Si passa così alla rilettura complessiva del nuovo statuto sociale.



Dopo aver ampiamente dibattuto e fugato ogni dubbio, l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto sociale composto da nr. 12 pagine e 20 articoli (2 bis)>> e comunica che il Runts Regione Sardegna si è interfacciato con il Dr Marcelli per alcune ulteriori modifiche e integrazioni da apportare allo statuto inviato.

Tali modifiche e integrazioni hanno riguardato:

- l'eliminazione dall'art. 3 bis dell'ultima frase <<è vietato svolgere attività diverse a quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse>>;
- l'eliminazione delle parole <<da almeno tre mesi>> dal secondo rigo dell'art. 9.1;
- la modifica del punto e dell'art. 9.1 che viene riscritto in questo modo: << si pronuncia sui ricorsi sulle delibere di rigetto di ammissione dell'associato adottate dal Consiglio Direttivo, ex art. 5.6 secondo comma>>;
- la modifica del punto 16.3 che viene riscritto in questo modo: << Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti. La presa visione deve essere garantita presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data della richiesta>>.

L'assemblea, all'unanimità approva le indicate modifiche e integrazioni riportate.

Viene così riletto lo statuto integralmente e l'Assemblea lo approva all'unanimità.

Lo Statuto viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante sub lettera a).

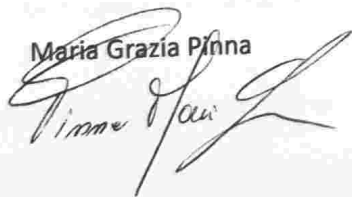
La Presidente dell'Associazione si incarica di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, inviarlo per pec all'ufficio regionale del Runts.

L'atto è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione viene sciolta alle ore 18:50, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

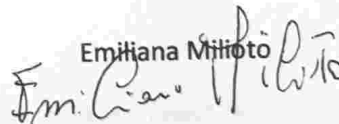
Il Presidente

Maria Grazia Pinna



Il Segretario

Emiliana Miloto



REGISTRATO A OLBIA

IL 27 MAR 2023 AL N° 267 SERIE 3
ESATTI € (ATO ESENTE)

DI CUI SI RILASCIÀ QUIETANZA

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Giuseppe Ermenegildo Soro

IL DELEGATO

Carzedda Antonello





STATUTO ASSOCIAZIONE CANI DI NESSUNO

Art. 1

(Denominazione - sede - durata)

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è corrente, in forma di associazione, l'organizzazione di volontariato (ODV) ed Ente del Terzo settore (ETS) denominata "**Associazione Cani di Nessuno** - ODV ETS", di seguito indicata come "Associazione". L'uso delle locuzioni "ODV" ed "ETS" è consentito subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Olbia, via Modena n. 45.

L'Associazione può istituire rappresentanze, uffici, sedi operative, sedi secondarie, delegazioni e sezioni staccate dalla sede centrale nel Comune di Olbia, purché in Sardegna.

L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle Leggi e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.

L'Associazione può instaurare rapporti di collaborazione, e/o affiliazione con altre Associazioni che, riconoscendosi nello spirito e negli stessi fini statutari, si propongono di garantire l'armonica diffusione delle iniziative promosse dall'Associazione e di favorire la partecipazione dei propri soci alle medesime.

L'Associazione può, nel rispetto degli stessi principi, affiliarsi a sua volta ad altre associazioni. Può inoltre proporsi come struttura di coordinamento e servizio per altre associazioni, centri, circoli, enti, ecc. che perseguano finalità coincidenti o comunque attinenti alle proprie, al fine di ottenere una maggiore diffusione dei valori della solidarietà e per un più fattivo utilizzo del Volontariato, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalle Leggi vigenti.

L'Associazione è al momento non riconosciuta ma potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 1 BIS

(Utilizzo nella denominazione dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS")

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dovrà essere inserita nella denominazione sociale l'indicazione di "ETS" e di "ODV". Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "**Associazione Cani di Nessuno - ODV ETS**".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare tali indicazioni in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

(Principi e scopi associativi fondamentali)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.





L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 3 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dai soci e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi ed è volta alla prevenzione del randagismo della popolazione canina e felina. L'associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività nella sensibilità verso gli animali domestici, in particolar modo i cani e i gatti;
- b) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 3

(Attività di interesse generale)

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché della tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 agosto 1991, n. 281, di cui alla lettera e) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, relativamente al campo della tutela della salute di cui alla lettera i) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;
- c) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore, di cui alla lettera m) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17.

Art. 3 bis

(Azioni conseguenti)

In particolare l'Associazione attua le attività sopra elencato tramite:

- promozione del benessere degli animali, con campagne di educazione, informazione, sensibilizzazione, prevenzione e sterilizzazione;
- realizzazione di progetti educativi, anche in ambiti scolastici e giovanili, mediante l'organizzazione di convegni e la creazione di materiale illustrativo ed informativo;
- creazione di strutture operative e gruppi di studio, gestiti dai soci, per attività di volontariato nell'ambito delle proprie finalità;
- la promozione delle adozioni di cani e gatti in difficoltà all'estero e sul territorio nazionale al fine di arginare il fenomeno del randagismo;
- l'intervento nel sociale a supporto delle persone bisognose ed in stato di difficoltà, sostenendole ed aiutandole a mantenere, sfamare e curare i propri animali d'affezione;



Il primo punto è che...

Il secondo punto è che...

Il terzo punto è che...

Il quarto punto è che...

Il quinto punto è che...

Il sesto punto è che...

Il settimo punto è che...

Il ottavo punto è che...

Il nono punto è che...

Il primo punto è che...

Il secondo punto è che...

Il terzo punto è che...

Il quarto punto è che...

Il quinto punto è che...

Il sesto punto è che...

Il settimo punto è che...

Il ottavo punto è che...

Il nono punto è che...



- la costruzione di rifugi o strutture simili;
- la cooperazione di altre organizzazioni;
- l'intervento in ambiti di tutela dei cittadini nella conoscenza delle Leggi che tutelano gli animali.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni gratuite fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dalle rispettive Assemblee degli associati.

Art. 4

(Attività secondarie e sussidiarie)

4.1) L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

4.2) Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;
- b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- c) amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università, Centri di Ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;
- e) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;
- g) erogare premi e borse di studio;
- h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente ai settori d'interesse dell'associazione;
- i) svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell'associazione, ivi compresa l'attività editoriale.

4.3) L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

Art. 5

(Ammissione e numero dei soci)

5.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 Codice Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le ODV.



[Handwritten signature]
Vimercate

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*

1. *Introduction*
2. *Methodology*
3. *Results*
4. *Discussion*
5. *Conclusion*



5.2 Possono aderire all'associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

5.3 Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

5.4 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo i criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art.32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra ODV e altri ETS e altri Enti senza scopo di lucro.

5.5 La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.6 L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

5.7 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

5.8 L'assemblea potrà nominare soci onorari:

- a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali;
 - b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale.
- La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

5.9 La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART.6

(Diritti e obblighi degli associati)

6.1 I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;

Agenzia delle Entrate
Ufficio FTS

[Firma]

10/14

9/2/2014

312



e) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

6.2 I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

Art. 7

(Perdita della qualifica di socio)

7.1 La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

7.2 Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

7.3. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

7.4 L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

7.5 Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data di comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge.

7.6 I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 8

(Organi sociali)

8.1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Probiviri;
 - d) il Collegio dei Revisori Legali dei Conti qualora ne ricorrano le condizioni stabilite dalla Legge.
- 8.2 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30 comma 5 del Codice del Terzo Settore, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma del codice civile,

stelle Entrate
Ufficio 7-71

[Handwritten signature]
Pina



non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 (L'Assemblea)

Competenze

9.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio preventivo e il consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) si pronuncia sui ricorsi sulle delibere di rigetto di ammissione dell'associato adottate dal Consiglio Direttivo, ex art. 5.6 secondo comma;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

9.2 L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

9.3 L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

Convocazione e quorum

9.4 L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10(dieci) giorni.

9.5 L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

9.6 L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

9.7 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima comunicazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.8 L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e al delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e al delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

9.9 Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

zia delle
Entrate
D.

[Handwritten signature]
Imm.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025



Votazioni e verbali

9.10 Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

9.11 Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

9.12 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

9.13 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

9.14 Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

Art. 10 (Il Consiglio Direttivo)

Costituzione

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

10.2 Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.3 Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art.2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.4 L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l'associazione aderisce.

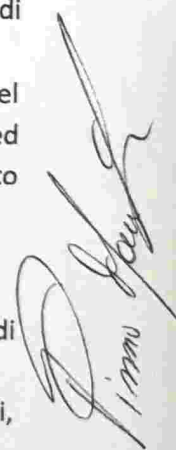
Compiti e funzionamento

10.5 Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

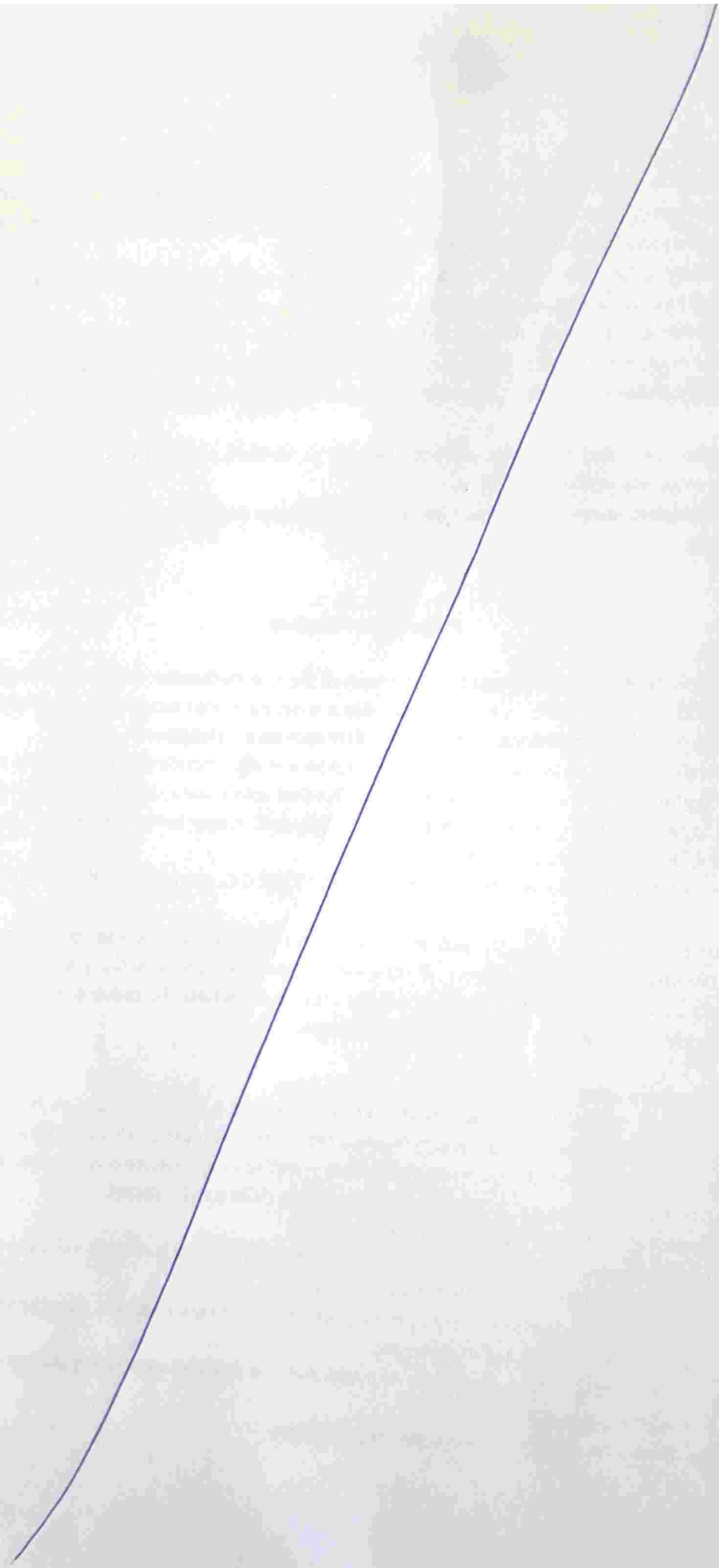
10.6 Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

10.7 In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;



Handwritten signature and a circular stamp with the text "delle Entrate" and "Ufficio di..." are visible on the right side of the page.



f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;

g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

10.8 Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art.2475 – ter del Codice Civile.

10.9 Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

10.10 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

10.11 Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

10.12 I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

Vacanza di componenti e decadenza degli organi.

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il consiglio direttivo rimarrà in carica fintanto che non si dimettano o decadano la maggioranza dei suoi componenti.

Nel periodo di tempo compreso tra la decadenza del consiglio direttivo e la costituzione del nuovo, il consiglio decaduto potrà compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea, assumendo tutti gli appropriati poteri interinali, per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 11 (Il Presidente)

11.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

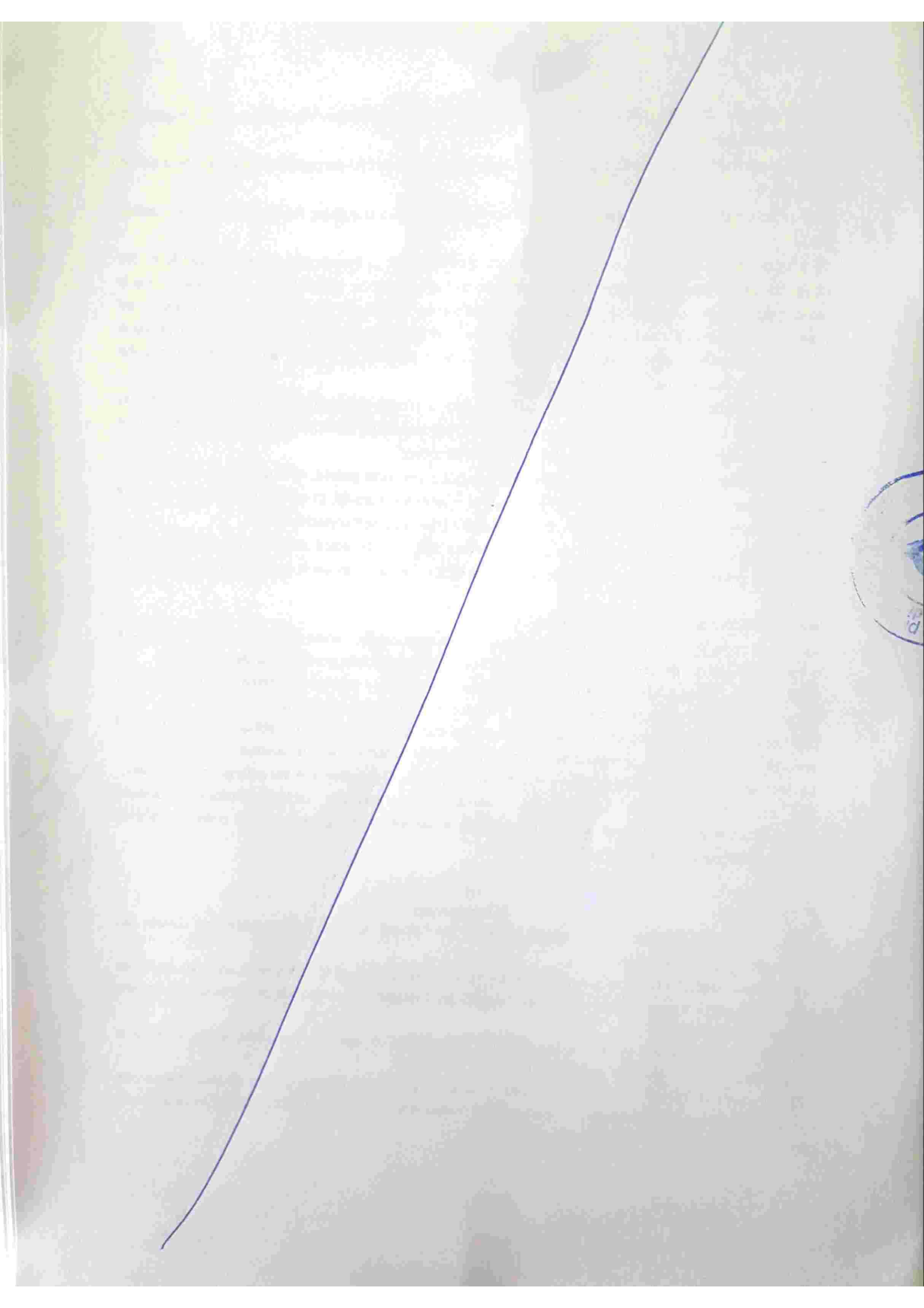
11.2 Il Presidente ha la firma e al rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

11.3 Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

11.4 In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.



Firma del Presidente



Art.12

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art.30 del Dlgs 117 del 2017, i suoi compiti sono:

- Vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117 del 2017. I componenti dell'organo di controllo possono inoltre in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art.31 del Dlgs 117 del 2017.

L'Organo di controllo e quello di Revisione nel caso in cui non siano monocratici, sono composti da tre membri effettivi più due supplenti che rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e che vengono eletti dall'Assemblea dei soci.

I componenti dell'organo di controllo e di revisione devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Delle riunioni dell'Organo di controllo e di revisione è redatto un verbale, sottoscritto dai suoi componenti.

Art.13

13.1 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale.

13.2 Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.3 L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali e finanziarie;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore





- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art.84 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre normative vigenti.

13.4 Per l'attività di interesse generale prestata dall'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che in tale attività si svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore.

Art. 14

(Esercizio sociale, bilancio)

14.1 L'esercizio sociale inizia 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.

14.3 Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art.13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

14.4 L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

14.5 Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

14.6 Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore entro i termini e con le modalità previste dall'art.48 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15

(Bilancio sociale)

15.1 Nel caso del superamento dei limiti previsti dall'art.14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.16

(Libri sociali obbligatori)

16.1 L'Associazione, ai sensi degli artt. 15 e 17 del Codice del Terzo Settore, deve tenere le seguenti scritture:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo occasionale;

16.2 I libri di cui alle lettere a), b), d del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.





16.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti. La presa visione deve essere garantita presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 17 (Volontari)

17.1 L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

17.2 L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese a titolo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retribuito con l'associazione.

17.3 L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

17.4 L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art.17 dl Codice del Terzo Settore.

Art. 18 (Personale retribuito)

18.1 L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.33 del D.Lgs. 117 del 2017.

18.2 In presenza di lavoratori dipendenti l'Associazione si conforma a quanto previsto dall'art.16 del Codice del Terzo Settore.

Art. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 20 (Disposizioni finali)

L'organizzazione interna di ciascuna delle attività dell'Associazione, se non prevista esplicitamente dal presente statuto, è regolata da un regolamento generale predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

